

Prot. N. ACIU.2014.650

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 8 ottobre 2014

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al **Coordinamento CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al **Coordinamento CAA Liberi
Professionisti**
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

Oggetto: Domanda unica 2014 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009

1. Premessa

L'art. 6 del Reg. (UE) n. 1310/2013, modificando l'art. 29 del Reg. (CE) n. 73/2009, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi fino al 50% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda le domande presentate nel 2014.

Al riguardo, con nota 19 settembre 2014 n. 5334, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, considerate le difficoltà economiche in cui versano numerose aziende agricole a causa sia delle avverse condizioni climatiche sia del blocco delle importazioni dei prodotti agricoli deciso dalla Russia, ha richiesto allo scrivente Organismo di coordinamento di stabilire le procedure atte a far sì che gli Organismi pagatori procedano all'effettuazione degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2014.

A tal fine, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/200, l'erogazione degli anticipi è subordinata all'effettuazione dei controlli per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande come meglio specificato al successivo paragrafo 3 della presente circolare.

2. Settori interessati dal pagamento dell'anticipo

I regimi di sostegno interessati dal pagamento anticipato di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009 sono indicati nella seguente tabella A:

Tabella A

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento unico	Titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009	Pagamento disaccoppiato
Sostegno specifico (art. 68) - Premio per avvicendamento - Premio per Danaee racemosa - Premio barbabietola da zucchero	Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009	Aiuto alla superficie Aiuto alla superficie Aiuto alla superficie

Dal pagamento anticipato restano esclusi, con riferimento all'art. 68, i seguenti settori di intervento per i quali è necessario procedere, al fine del completamento dei controlli di ammissibilità, all'acquisizione di dati che saranno disponibili successivamente al 31 dicembre 2014, oppure ad una successiva integrazione documentale:

Miglioramento della qualità

- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3 del DM 29 luglio 2009);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4 del DM 29 luglio 2009);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5 del DM 29 luglio 2009);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6 del DM 29 luglio 2009);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art.7 del DM 29 luglio 2009);

- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate (art. 9-bis del DM 29 luglio 2009 introdotto dal DM 7 marzo 2014).

Assicurazioni

- Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11 del DM 29 luglio 2009).

3. Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla finalizzazione della verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 29, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009.

Conseguentemente, prima di poter procedere al pagamento degli anticipi in questione, devono essere completati i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto ed i controlli in loco del tasso minimo di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 1122/2009, al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi.

Non è possibile pagare l'anticipo in questione, distintamente per ciascun regime di sostegno suindicato, qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza superiore al 20% tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato.

Nel caso in cui la discordanza tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato sia inferiore o uguale al 20%, l'importo dell'anticipo è calcolato, distintamente per ciascun regime di sostegno suindicato, sulla base di quanto determinato/accertato e le eventuali sanzioni dovranno essere applicate al pagamento del saldo.

Tale calcolo deve tener conto, a titolo precauzionale ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, anche delle fattispecie previste dagli articoli 23, 24, 59 (3), 60 e 65 (4) del Reg. (CE) n. 1122/2009, nonché dell'eventuale possibilità che per un determinato regime di sostegno suindicato, i relativi controlli di ammissibilità ed in loco, a tale data, non siano stati ancora "*finalizzati*".

Il calcolo del pagamento anticipato deve essere effettuato avendo riguardo alla "*superficie/quantità determinata*", intendendosi tale, una volta completati i controlli di ammissibilità sopra detti, quella risultante da tali controlli nonché dal dato aggiornato LPIS disponibile nell'ambito del "*refresh*".

Ciò premesso, per ciascun settore interessato dall'aiuto anticipato si ricapitolano brevemente di seguito i controlli e gli elementi essenziali specifici.

4. Pagamento unico

Titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (DM 9 dicembre 2009, art. 3).

Ciascun titolo basato sulla superficie può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte alle condizioni di

ammissibilità definite dagli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/2009 e dal DM 22 ottobre 2007 n. 1535, contenente disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è riportato su ogni titolo all'aiuto.

4.1 Modalità di calcolo dell'anticipo

Il Reg. (UE) n. 1310/2013 ha modificato il massimale nazionale di cui all'allegato VIII del Reg. (CE) n. 73/2009, originariamente pari ad € 4.379.985.000, attribuendo all'Italia per l'anno 2014 il massimale di € 3.953.394.000.

L'art.6, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1310/2013, con riferimento ai massimali nazionali, dispone che *“Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati, della riserva nazionale di cui all'articolo 41 e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter non supera il relativo massimale nazionale stabilito nell'allegato VIII. Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto, o dell'importo della riserva nazionale di cui all'articolo 41 o di entrambi al fine di assicurare il rispetto dei relativi massimali nazionali di cui all'allegato VIII”*. Al fine di rispettare il suddetto massimale di cui all'allegato VIII è necessario eseguire una riduzione lineare del valore totale dei diritti all'aiuto assegnati.

Considerato che alla data della presente non sono ancora pervenuti i dati di alcuni Organismi pagatori relativamente alla DAR 2014 e che è in fase di consolidamento il dato del valore dei titoli relativo alle campagne pregresse, non è possibile determinare esattamente la percentuale di riduzione da applicare ai diritti all'aiuto assegnati.

Conseguentemente, al fine di evitare che il pagamento dell'anticipo superi la percentuale del 50% stabilita dall'art. 29 del Reg. (CE) n. 73/2009, come modificato dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 1310/2013, considerato che il taglio del valore dei titoli dovrà obbligatoriamente essere eseguito prima del pagamento del saldo, codesti Organismi pagatori possono provvedere al pagamento dell'anticipo **fino al 45% del valore dei diritti all'aiuto.**

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

5. Sostegno specifico (art. 68)

Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009

5.1 Premio per avvicendamento

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

I pagamenti vengono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di:

- Cereali autunno-vernini: *Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.*
- Miglioratrici: *Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; maggese vestito.*

Con riferimento all'elenco ora riportato, si intende per "Maggese vestito" una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro.

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Organismi pagatori in indirizzo, le superfici dichiarate per la misura in questione sono pari ad ettari 1.217.511,73.

In relazione a quanto precede, il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 81,31 euro per ettaro.

5.2 Premio per *Danae racemosa*

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, il produttore deve comunque operare secondo un regime di autocontrollo, accompagnato da controlli effettuati da parte di un ente terzo indipendente.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Organismi pagatori in indirizzo, le superfici dichiarate per la misura in questione sono pari ad ettari 264,75.

In relazione a quanto precede, il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 5.665,72 euro per ettaro.

5.3 Premio barbabietola da zucchero

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

Il premio è corrisposto per la barbabietola da zucchero, in favore dei soli agricoltori che utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate, secondo quanto disposto dall'art. 8 del DM 29 luglio 2009, come modificato dal DM 10 agosto 2011 n. 8139, e dalla circolare AGEA prot. ACIU.2011.693 del 6 dicembre 2011.

Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi) .

L'agricoltore deve indicare nella domanda unica le superfici interessate dalla coltura e allegare copia dei cartellini varietali o, in alternativa, copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate in cui sia indicata la varietà certificata.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 500 euro per ettaro, così come stabilito dall'art. 1, paragrafo 4, del DM 7 marzo 2014 n. 2365 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Organismi pagatori in indirizzo, le superfici dichiarate per la misura in questione sono pari ad ettari 50.980,63.

In relazione a quanto precede, il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 386,42 euro per ettaro.

5.4 Modalità di calcolo dell'anticipo

Per i sopra descritti aiuti di cui all'art. 68, l'anticipo è calcolato con riferimento **alla percentuale del 50% sulla base dell'importo unitario sopra indicato per ciascuna misura di aiuto**, definito in relazione alle superfici dichiarate complessivamente nelle domande uniche presentate per l'anno in corso presso gli Organismi pagatori e comunicate dagli stessi allo scrivente.

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

6. Disciplina finanziaria

Ai pagamenti della campagna 2014 non si applica alcuna modulazione o meccanismo di aggiustamento ma unicamente la disciplina finanziaria.

Al riguardo, si precisa che in applicazione di quanto disposto dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 502/2014, gli anticipi possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013, che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
F. Martinelli